

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico Dott. Michele Parisi
presso il TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE PENALE

con la presenza del P.M. Avv. Francesco Tria (VPO)
con l'assistenza del cancelliere Maria Colonna
ha pronunciato, con lettura del solo dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado

contro

C.G., nato a B. il (...) e res. in M. alla via M. N. M. n. 4/5, domicilio dichiarato all'udienza del 2 luglio 2021, libero presente

difeso di fiducia dall'avv. ...del foro di Bari, presente

IMPUTATO

1) Del reato di cui all'art. 572 c.p. perché maltrattava la moglie convivente M.P. con una serie di atti lesivi della rispettiva integrità fisica e morale, così da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni familiari. In particolare, in reiterate circostanze la offendeva con epiteti del tipo "sei stronza, non vali un cazzo", la minacciava di morte, la colpiva con schiaffi, pugni e calci; in una circostanza, nel corso di una discussione le sbatteva il capo contro il termosifone, in altra invece le bloccava un braccio tra la porta blindata e il murale, in altra la strattonava violentemente sbattendola sul pavimento.

In Modugno, fino al maggio 2019

2) Del reato di cui agli artt. 56-393 c.p. per avere, al fine di esercitare un preteso diritto, compiuto atti diretti in modo non equivoco a costringere la moglie M.P. a consegnargli denaro e monili in oro mediante minaccia di morte profferendo al suo indirizzo "Se entro stasera tu non mi dai l'oro e i so/di, io ti faccio la pelle., tu non arrivi a stasera", non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

In Modugno, il 15.12.2019

persona offesa: M. P., n. a M. il (...), ivi res. via P. T. n.59tra

Svolgimento del processo

Il 15 ottobre 2020 è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei delitti di maltrattamenti e tentato esercizio cifrario delle proprie ragioni con violenza alle persone in relazione alle condotte compiutamente descritte in rubrica.

Il 7 giugno 2021 si è proceduto alla dichiarazione di apertura del dibattimento sono stati ammessi nei settori richiesti dalle parti.

Il 2 luglio 2021 è stata svolta tutta quanta l'attività istruttorie esaminando i testimoni presenti.

Il 19 aprile 2022 è stato esaminato l'ultimo testimone e, dichiarata chiusa l'attività D., il processo è stato rinviato per discussione.

Il 10 maggio 2022 il pubblico ministero e il difensore dell'imputato hanno discusso il processo concludendo come da verbale.

Motivi della decisione

1- Le acquisizioni processuali non provano la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui al capo 1), mentre deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere in relazione all'ulteriore imputazione perché il reato è estinto per remissione della querela.

2- Alla persona offesa nel corso del suo esame testimoniale ha riferito che il 17 maggio 2019 con suo marito, odierno imputato, c'era stata "una piccola discussione" all'esito della quale aveva preso la decisione "di metterlo fuori di casa", cioè di chiedere la separazione. Quel giorno, secondo quanto riferito da M.P., C.G. aveva litigato con lei e "c'era stata una piccola discussione" nel corso della quale ha affermato - a contestazione del pubblico ministero - che l'uomo l'aveva colpita con schiaffi, pugni e calci su tutto il corpo e, nel frangente, ella gli aveva scagliato contro il ferro da stiro, non colpendolo.

Nel racconto reso il 15 dicembre 2019 ella si trovava a casa di sua madre e aveva ricevuto una telefonata da parte di suo marito con la quale le chiedeva la restituzione di tutto quanto loro precedentemente regalatele dicendole che, in caso contrario, "non avrebbe superato la notte".

A domanda del pubblico ministero ha riferito che il rapporto con suo marito era stato sempre buono fino a quando, circa sei o sette anni prima della denuncia, erano cominciati i litigi. A domanda del pubblico ministero volta conoscere se vi fossero stati episodi di violenza, ha testualmente affermato che si trattava di "episodi leggeri".

Ha riferito che in una occasione, nel corso di una discussione, era caduta lungo la rampa di scale della loro abitazione per essere stata spinta da suo marito e, un'altra volta, era stata percossa con uno schiaffo dal marito, irritato per avere tamponato il veicolo che lo precedeva.

Ad esplicita domanda relativa alla frequenza degli episodi di violenza, ha affermato che questi si verificavano una volta all'anno. La persona offesa ha, inoltre, precisato che l'imputato "era un bravo marito e un bravo padre".

Elementi ulteriori non emergono dalla deposizione di due figli esaminati nel corso del dibattimento atteso che essi hanno fatto riferimento a una conflittualità fra i genitori, sebbene con palesi ritrosie nel riferire specifiche circostanze.

C.V. ha riferito in merito all'episodio del maggio 2019 confermando che effettivamente la madre era stata percossa dall'imputato. Con specifico riferimento alle discussioni tra i due genitori ha affermato che si trattava di "normali liti" e che i litigi "ogni tanto succedevano (...) come nelle normali famiglie".

3- Le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria non provano il delitto di maltrattamenti.

3.1- La fattispecie di cui all'art. 572 c.p., contemplata al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia), relativo, in specie, ai "delitti contro l'assistenza familiare", è posto a tutela dell'interesse alla salvaguardia dei rapporti giuridici fra persone appartenenti alla stessa famiglia (o legate da un rapporto "parafamiliare"); sicché il delitto in questione è finalizzato ad assicurare la tutela dell'integrità psico-fisica, del patrimonio morale, della libertà e del decoro del soggetto passivo (cfr. Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 2130 del 9/01/1992-28/02/1992, Rv. 189558 secondo cui: "Il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitudine ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze. E a integrare l'abitudine della condotta non è necessario che la stessa venga posta in essere in un tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, come sopra caratterizzati ed "unificati", anche se per un limitato periodo di tempo").

Il delitto in parola rappresenta un reato necessariamente abituale di evento, di talché ai fini della sua integrazione è necessaria la sussistenza di una pluralità di condotte di maltrattamenti, e cioè di più atti posti in essere dall'agente che determinano nel soggetto passivo (componente della famiglia o inserito nel medesimo contesto "para-familiare") una serie di sofferenze fisiche e morali.

Il delitto in esame, dunque, si caratterizza per la sussistenza di comportamenti che acquistano specifico rilievo penale in termini di "maltrattamenti" per effetto della loro reiterazione nel tempo.

A quest'ultimo riguardo si osserva che è sufficiente la ripetizione dei richiamati contegni anche se in un limitato contesto temporale e non esclude la ricorrenza del delitto de quo il fatto che durante lo stesso periodo la condotta dell'Imputato sia stata, in alcune fasi, corretta (Cass., Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, DL., Rv. 272452; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253041; Sez. 5, n. 2130 del 09/01/1992, Rv. 189558).

La norma, come osservato, ai fini dell'integrazione del reato in questione richiede che sussista una pluralità di condotte di "maltrattamenti" nei confronti di una persona della famiglia (o comunque convivente); il nucleo del disvalore della fattispecie in parola è costituito dall'imposizione alla vittima di un regime di vita vessatorio, per effetto di una pluralità di condotte prevaricatrici poste in essere dall'agente, che si esplicano attraverso una pluralità di atti lesivi dell'integrità fisica o morale o della libertà morale o del decoro della vittima e dunque, attraverso una pluralità di condotte di percosse, lesioni, ingiurie, minacce, prevaricazioni, umiliazioni, ma anche attraverso atti di disprezzo e offesa alla dignità della persona umana (cfr. Cass., Sez. 6, Sentenza n. 8396 del 07/06/1996 Ud. (dep. 12/09/1996), Rv. 205563).

Nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate; è invece sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (Cass., Sez. 6, n. 4997 del 6/10/2017 - dep. 31/10/2017. Cass., Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014 - dep. 02/04/2014, D'A, Rv. 25967701. Quest'ultima in applicazione del principio, ha escluso che, con riferimento a distinti episodi di maltrattamenti in famiglia, la natura di reato abituale della fattispecie incriminatrice possa costituire elemento idoneo a dimostrare la continuità ideativa e, quindi, l'esistenza del vincolo di continuazione tra gli stessi). In altri termini, il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen. non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima essendo sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già attuata in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (Cass., Sez. 6 - , Sentenza n. 6126 del 09/10/2018). In definitiva, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia non implica l'intenzione di sottoporre la persona offesa, in modo continuo e abituale, a una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria (ex multis: Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, Rv. 259677; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253042; Sez. 6, n. 16836 del 18/02/2010, Rv. 246915).

3.2- Dal racconto reso dalla persona offesa non emerge alcuna concreta circostanza capace di configurare l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti atteso che i litigi descritti, in vero faticosamente, non si appalesano avere determinato una relazione familiare assolutamente insopportabile e intollerabile ove solo si consideri che M.P. ha tenuto a precisare in più di un passaggio della sua deposizione che C.G. era stato, in definitiva, un buon marito e un buon padre.

L'affermazione assume - nonostante il contenuto valutativo che la contraddistingue - valenza rappresentativa nella misura in cui è stata resa in risposta alle domande relative alla entità e connotazione dei litigi e degli episodi di violenza. Questi ultimi, peraltro, hanno avuto luogo - nella descrizione fatta dalla donna e dai loro figli - in limitati episodi in un lasso temporale amplissimo.

Per tutte queste ragioni non si è raggiunta la piena prova della sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in ipotizzato.

4- Il delitto contestato al campo 2) dell'imputazione non è procedibile perché estinto per remissione della querela.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, comma 2, c.p.p., assolve C.G. reato ascritto al capo 1) perché il fatto non sussiste.

Visto l'articolo 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di C.G. in relazione al reato di cui al campo 2) perché estinto per remissione della querela.

Visto l'articolo 340, comma 4, c.p.p., condanna C.G. al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Bari, il 10 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2